



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 612 \_\_\_\_\_ DEL 7 giugno 2017**

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ortho Clinical Diagnostics Italy s.r.l. – Procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di reagenti e materiale di consumo occorrenti alle UU.OO. di Patologia Clinica e Simt dell'azienda – lotto 1 – CIG: 6614396440 - Importo a base di gara euro: 9.500.000,00 - S.A.: Azienda Provinciale Sanitaria di Messina  
**PREC 110/17/F**

#### **Suddivisione in lotti – scelta della stazione appaltante**

L'opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell'appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità.

#### **Criterio di aggiudicazione - scelta stazione appaltante - discrezionalità**

La scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rimane espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei fatti, in relazione all'oggetto contrattuale, e non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni di essa.

**Articolo 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006**

**Articolo 81, d.lgs. n. 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 3207 del 12 gennaio 2017, presentata dalla società Ortho Clinical Diagnostics Italy s.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe;

VISTE, in particolare, le doglianze sollevate dall'istante in ordine alla presunta illegittimità della disciplina di gara, nella parte in cui, da un lato, inserisce nel lotto 1, relativo a “*esami di chimica clinica e immunochimica*”, il servizio di trasporto campioni biologici tra i vari presidi oltre a un sistema di tracciabilità con etichettatura delle provette in automatico, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, dall'altro, stabilisce quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

VISTA, nello specifico, la documentazione di gara;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 22 marzo 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

VISTA la memoria difensiva dell'amministrazione nella quale si specifica che «circa l'inserimento nel lotto 1 del servizio di trasporto campioni biologici tra i vari presidi, si precisa che l'ASP di Messina, quale Azienda Territoriale ha strutture sanitarie dislocate su tutto il territorio provinciale comprendente la zona Jonica, Tirrenica, Nebrodea; nonché le Isole Eolie. Tenuto conto della carenza di personale nonché di mezzi da utilizzare per il trasporto dei campioni biologici tra i vari Presidi Sanitari Aziendali, ben si può comprendere l'inclusione nel lotto 1 della previsione di tale servizio senza che ciò ne alteri la funzionalità e nel rispetto della previsione di cui all'articolo 2, comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006». Con riferimento alla contestazione relativa al criterio di aggiudicazione, la stazione appaltante evidenzia che la scelta del criterio del prezzo più basso è avvenuta legittimamente in applicazione dell'articolo 81 del d.lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, con riferimento alla questione della suddivisione dei lotti, risulta unanime l'orientamento secondo cui l'opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell'appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, (cfr. Consiglio di Stato, sez. V 16 marzo 2016 n. 1081); in particolare, tale scelta discrezionale impone alla stazione appaltante una valutazione preliminare in ordine alla natura funzionale del lotto, alla sua possibilità tecnica e alla convenienza economica della suddivisione. Infatti, il lotto identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti: l'articolazione dell'appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. La valorizzazione della natura funzionale del lotto ha il pregio di favorire l'efficienza e l'economicità dell'appalto, perché evita, qualora non fosse completata una frazione dell'appalto, uno spreco di risorse economiche e un danno per l'erario (cfr. parere n. 32 del 13 febbraio 2014);

CONSIDERATO che, sotto tale profilo la stazione appaltante, come specificato nella memoria, sembra aver effettuato valutazioni di opportunità, a supporto della scelta di accorpamento al servizio di esami chimico clinici del servizio di trasporto dei campioni biologici, fondandosi principalmente sulla distribuzione territoriale delle strutture sanitarie e che tale motivazione non appare illogica in ragione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

CONSIDERATO che, con riferimento alla questione del criterio di aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante, appare consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rimane espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, che non è censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei fatti, in relazione all'oggetto contrattuale, e non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni di essa (cfr., da ultimo, TAR Napoli, 15 maggio 2017 n. 2601 che a sua volta richiama: Cons. Stato, sez. III, n. 3484/2014; sez. V, n. 3121/2015; n. 4040/2015; TAR Valle d'Aosta, Aosta, n. 48/2014; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6027/2015; n. 3756/2016; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1904/2015);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'amministrazione ha ritenuto, nell'esercizio della sua discrezionalità, che il criterio del prezzo più basso, con le sue caratteristiche, fosse adeguato all'individuazione dell'offerta migliore in un appalto come quello in questione e che tale valutazione non appare irragionevole, in considerazione della natura pressoché standardizzata della fornitura oggetto dell'appalto;

RITENUTE, pertanto, non accoglibili le censure sollevate dall'odierno istante, per entrambi i profili oggetto di contestazione;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della *lex specialis* contestate dall'istante non costituiscono violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2017

Il segretario Maria Esposito